

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 16/02/2021

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 27

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Contributi volontari anno 2021: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2021 dai proscrittori volontari a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.*

INDICE

1. *Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli*
2. *Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.*
3. *Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)*
4. *Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD*
5. *Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti*
6. *Versamenti volontari nella Gestione separata*

1. **Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli**

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,3%, la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020.

L'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: *"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero."*

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

Pertanto, per l'anno 2021, si confermano i seguenti parametri:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **€ 206,23**;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992) è pari a **€ 47.379,00**;
- il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a **€ 103.055,00**.

Per l'anno 2021, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre

1995, è pari al **33%**.

L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al **27,87%** (Allegato n. 1).

Nella tabella che segue si riportano – per gli anni dal 2021 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

Anno	Retr. minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art. 2 co.18, L. 335/95	Aliquota IVS
2021	€ 206,23	€ 47.379,00	€ 103.055,00	33%
2020	€ 206,23	€ 47.379,00	€ 103.055,00	33%
2019	€ 205,20	€ 47.143,00	€ 102.543,00	33%
2018	€ 202,97	€ 46.630,00	€ 101.427,00	33%
2017	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	33%
2016	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	32,87%
2015	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	32,87%
2014	€ 200,35	€ 46.031,00	€ 100.123,00	32,37%
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	32,37%
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	31,87%
2010	€ 184,39	€ 42.364,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	31,37%
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	30,87%
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	30,07%
2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	29,57%
2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%
2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	29,07%
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	28,57%
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%
1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%

2. Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al **33%**.

Per i proscrittori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all'anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:

- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che **non hanno aderito** ai fondi complementari, si conferma l'aliquota del **40,82%**;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che **hanno aderito** ai fondi complementari, l'aliquota da applicare è pari al **37,70%** (a seguito della riduzione prevista dall'art. 1 del D.lgs n. 164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall'articolo 1, comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al **38%**.

Per individuare l'aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice "Tipo lavoratore" indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

X3 = aliquota **IVS** del **40,82%**;

Y3 = aliquota **IVS** del **37,70%**;

Z3 = aliquota **IVS** del **38%**.

3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

Per l'anno 2021 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici, che si conferma, quindi, al **32,65%**.

4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell'anno 2021, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2021

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003947	27,76% 0,996053	27,87% 1
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003729	29,39% 0,996271	29,50% 1
PESCATORI soggetti alla L. n. 250/1958	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010506	10,36% 0,989494	10,47% 1
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,010055	10,83% 0,989945	10,94% 1
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,010579	12,86% 0,989421	12,9975% 1

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2021

CATEGORIE	ALIQUOTE % COEF. RIPARTO	BASE	QUOTA PENSIONE	TOTALE IVS
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici)	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003333	32,89% 0,996667	33% 1
AGRICOLI DIPENDENTI	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,003729	29,39% 0,996271	29,50% 1
PESCATORI soggetti alla L. n. 250/1958	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007383	14,79% 0,992617	14,90% 1
LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro	Aliquota Coefficienti	0,11% 0,007550	14,46% 0,992450	14,57% 1
DOMESTICI	Aliquota Coefficienti	0,1375% 0,007890	17,29% 0,992110	17,4275% 1

5. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche (cfr. la [circolare n. 96/2003](#)).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	24 %	24,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	22,35 %	22,44 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2021. I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1° gennaio 2021)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
		24 %	22,35 %
1 Fino a € 15.953	€ 15.953	€ 319,06	€ 297,13
2 da € 15.954 a € 21.191	€ 18.573	€ 371,46	€ 345,93

3	da € 21.192 a € 26.429	€ 23.811	€ 476,22	€ 443,48
4	da € 26.430 a € 31.667	€ 29.049	€ 580,98	€ 541,04
5	da € 31.668 a € 36.905	€ 34.287	€ 685,74	€ 638,60
6	da € 36.906 a € 42.143	€ 39.525	€ 790,50	€ 736,16
7	da € 42.144 a € 47.378	€ 44.761	€ 895,22	€ 833,68
8	da € 47.379	€ 47.379	€ 947,58	€ 882,44

COMMERCianti

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1° gennaio 2021)

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			24,09%	22,44%
1	Fino a € 15.953	€ 15.953	€ 320,26	€ 298,33
2	da € 15.954 a € 21.191	€ 18.573	€ 372,86	€ 347,32
3	da € 21.192 a € 26.429	€ 23.811	€ 478,01	€ 445,27
4	da € 26.430 a € 31.667	€ 29.049	€ 583,16	€ 543,22
5	da € 31.668 a € 36.905	€ 34.287	€ 688,32	€ 641,17
6	da € 36.906 a € 42.143	€ 39.525	€ 793,47	€ 739,12
7	da € 42.144 a € 47.378	€ 44.761	€ 898,58	€ 837,04
8	da € 47.379	€ 47.379	€ 951,14	€ 885,99

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".

6. Versamenti volontari nella Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2021, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e le figure assimilate.

Poiché nel 2021 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in € 15.953,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.988,32 su base annua e € 332,36 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.264,52 su base annua e € 438,71 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.